

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 182/CGF (2010/2011)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 18 febbraio 2011, ha adottato le seguenti decisioni:

I° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Vincenzo Fortino, Prof. Pierfrancesco Grossi, Dr. Alessandro Luciano – Componenti; Ing. Marino Gianandrea – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DELLA A.S.D. SANVITese AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE FRANCO CALCAGNI SEGUITO GARA UNION QUINTO/SANVITese DEL 30.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – com. uff. n. 109 del 2.2.2011)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla A.S.D. Sanvitese di San Vito al Tagliamento (Pordenone) dichiara estinto il procedimento e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DELLA A.S.D. SANVITese AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.3.2011 AL CALCIATORE MBOUP ASSANE SEGUITO CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES GARA SANVITese/CHIOGGIA DEL 29.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 60 del 2.2.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla A.S.D. Sanvitese di San Vito al Tagliamento (Pordenone) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DELLA POLISPORTIVA ARZACHENA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE HASA AXHI SEGUITO GARA ARZACHENA/APRILIA DEL 30.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 109 del 2.2.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Polisportiva Arzachena di Arzachena (Olbia Tempio) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Vincenzo Fortino, Prof. Pierfrancesco Grossi, Dr. Alessandro Luciano – Componenti; Dr. Giuseppe Gualtieri – Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

4) RICORSO DELLA A.S.D. NARDO' CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BATTIPAGLIESE/NARDÒ DEL 30.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 109 dell'2.2.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto della A.S.D. Nardò Calcio di Nardò (Lecce) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5) RICORSO DELLA A.S. VITERBESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 6.4.2011 INFLITTA AL CALCIATORE BRICCHETTI DANIELE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES VITERBESE/BATTIPAGLIESE DEL 29.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 60 del 2.2.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto della A.S. Viterbese Calcio S.r.l. di Viterbo e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6) RICORSO DEL F.C. FORLÌ S.R.L. DILETTANTISTICA AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA DI €700,00 ALLA RECLAMANTE;**
- **SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE PRIMAVERA MARCO, INFLITTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES FC FORLÌ/MEZZOLARA DEL 5.2.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 63 del 9.2.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto del F.C. Forlì S.r.l. Dilettantistica di Forlì (Forlì – Cesena) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 18 febbraio 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete